



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marcella Angelini	Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli	Consigliere relatore
dott. Roberto Pascarelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. **235/2025** RGA

avverso la sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 232/2024, pubblicata in data 22.10.2024, non notificata;

avente ad oggetto: pensione anticipata – “Quota 100”;

posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 29.1.2026;

promossa da:

ROBERTO MASSARI (C.F.: MSSRRT56B19G337K), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Banzola, come da procura in atti;

Appellante;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Valeria Girodli e Renato Vestini, giusta procura generale alle liti, depositata in Corte;

- Appellato;



udita la relazione della causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, Roberto MASSARI conveniva in giudizio - innanzi al Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro – l'INPS per vedere accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti emessi dall'Ente evocata in giudizio in data 2.05.2023 e in data 14.06.2023, di riliquidazione della pensione anticipata - c.d. "Quota 100" cat. VO n. 10071271, di cui il ricorrente era titolare dal giorno 01.05.2019 - con conseguente richiesta di recupero, a titolo di indebito, della somma di € 20.049,83 tramite trattenute sulla pensione a far data da settembre 2023, per un importo mensile pari a € 278,47; riliquidazione derivata, secondo la prospettazione di INPS, dalla incumulabilità *ex art.* 14, comma 3 del D.L. 4/2019 della pensione con il reddito percepito dal ricorrente in virtù di rapporti di lavoro intermittente, conclusi con la società Atena S.r.l., dal 12.06.2022 al 17.09.2022, e con la società Gerboni S.r.l., dal 08.10.2022 al 31.10.2022.

2. Il Giudice di primo grado, nella resistenza di INPS - che svolgeva rituale domanda riconvenzionale per le somme già richieste in restituzione al pensionato per l'intera annualità 2022 - istruita la causa alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti in giudizio, ha rigettato la domanda attorea avallando l'interpretazione di INPS ritenendo, quindi, legittima la richiesta di indebito per incumulabilità tra reddito e pensione per l'intero anno; accoglieva, perciò, la domanda riconvenzionale spiegata da INPS e, per l'effetto, condannava il ricorrente alla restituzione, in favore dell'Ente, delle somme indebitamente percepite, pari a complessivi euro 20.049,83, disponendo – comunque - la compensazione delle spese *ex art.* 92 c.p.c., valorizzando a tal fine la sussistenza di orientamenti contrastanti con riferimento alla questione di diritto dirimente.

3. Il soccombente ha proposto tempestivo e rituale appello deducendo un unico motivo di gravame, formulato in termini di *"violazione ed errata interpretazione dell'art. 14, comma 3, D.L. 4/2019 (incumulabilità tra pensione Quota 100 e redditi di lavoro)"*, muovendo una ferma – ancorché rispettosa - critica alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 30994/2024, richiamata dalla pronuncia n. 55/2024 di questa Corte, a cui il Tribunale di Parma ha rinviato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

4. A sostegno di una lettura non sanzionatoria della disciplina di riferimento, l'appellante ha argomentato riportando ampia giurisprudenza di merito (Trib. Lucca



7.3.2023, App. Firenze 4.10.2022, Trib. Grosseto 72/2022, Trib. Busto Arsizio 64/2023, Trib. Firenze 989/2020, Trib. Marsala 857/2023, Trib. Perugia 136/2022) secondo cui il divieto di cumulo vieterebbe la concomitanza pensione/reddito ma non consentirebbe l'ablazione totale della pensione annua né il recupero integrale dei ratei già corrisposti laddove l'attività lavorativa abbia coperto solo alcuni mesi dell'annualità di riferimento (richiamando, ad ulteriore supporto del proprio argomentare, sentenza del Trib. Barcellona Pozzo di Gotto n.316/2024; sentenza del Trib. Terni n.123/2024 e, in particolare, ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 30/2025 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della disciplina di riferimento).

5. Tanto premesso, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento delle ragioni già proposte in I grado, quali il riconoscimento del diritto alla pensione per il 2022, detratto solo il reddito percepito (pari ad € 1.601,36) ovvero - in subordine - escludendo, dal pagamento della pensione dell'anno di riferimento, le sole mensilità afferenti ai periodi lavorati (giugno-ottobre 2022); in estremo subordine, instava affinché la Corte volesse dichiarare l'erroneità e la sproporzione dell'indebito INPS e, quindi, procedesse alla rideterminazione, in via equitativa, della somma dovuta, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da INPS.

6. L'Istituto appellato si è costituito ritualmente respingendo la fondatezza delle argomentazioni riproposte dalla difesa del pensionato in tale sede, instando per il rigetto dell'appello e per la correlativa conferma della sentenza impugnata laddove ha statuito l'incumulabilità del trattamento pensionistico ex art 14 Dlgs 4/2019 con riguardo all'intera annualità di riferimento, con conseguente diritto di INPS al recupero della somma complessiva di euro 20.049,83 in accoglimento della domanda riconvenzionale, col favore delle spese.

7. La Corte, alla luce delle allegazioni e degli atti di cui al giudizio di primo grado come riversati in tale sede, ritiene che l'appello sia infondato per le ragioni che seguono.

8. In punto di fatto, deve ritenersi incontroverso - in applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. - che:

- l'appellante, già ricorrente in primo grado, è titolare - dal giorno 01.05.2019 - di pensione anticipata cat. VO n. 10071271 - c.d. "Quota 100" - liquidata in applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019;
- il medesimo aveva lavorato, in ragione di contratto di lavoro intermittente, alle dipendenze della società "Atena S.r.l." dal 12.06.2022 sino al 17.09.2022 e, successivamente, alle dipendenze della società "Gerboni S.r.l." dal 08.10.2022 al 31.10.2022, cui seguiva la percezione della somma di € 1.601,36 a titolo di redditi da lavoro netti;
- INPS comunicava, in data 02.05.2023, all'odierno appellante, il ricalcolo della



pensione predetta, con la specificazione che la liquidazione era stata determinata in ragione della variazione dei dati di calcolo, con decorrenza originaria della pensione e stante l'incumulabilità di detta pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo come previsto dall'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019;

- il Massari, intendendo contestare il provvedimento di riliquidazione comunicatogli da INPS, in data 26.05.2023 presentava istanza di riesame (per il tramite del Patronato "Laborin) a cui l'Istituto dava risposta con lettera del 14.06.2023, comunicando, nel contempo: il rigetto della domanda in questione; l'indebito, relativo all'intera annualità solare 2022, di complessivi € 20.049,83, stante la riscossione di rate di assegno non spettanti; il recupero del detto importo attraverso 72 rate mensili di € 278,47 ciascuna, da trattenersi sulla pensione del ricorrente a far data da settembre 2023;
- a seguito del rigetto del riesame, Massari presentava ricorso amministrativo in data 21.01.2024, respinto dal competente Comitato Provinciale dell'INPS di Parma in pari data, in ragione dell'attività lavorativa prestata dal ricorrente nel corso dell'anno 2022, nei periodi già sopra indicati.

9. Tanto premesso, si rileva che la decisione della questione ha natura meramente interpretativa ed afferisce alla lettura della - non certo cristallina - disposizione di cui all'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 prevede, la quale prevede:

“3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”

10. Occorre precisare che, in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto non ingiustificato, sul piano costituzionale, il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale.

Segnatamente, la Consulta, con sentenza n. 234/2022, ha deciso (con enfasi di chi scrive) come segue: *“È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l. 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro*



lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”, così condivisibilmente motivando: “(...) 7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito). Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale. 7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004). 7.5.- La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova



assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale. Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione. Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”

11. Le chiare e condivisibili argomentazioni della Corte Costituzionale, in particolare con riguardo ai profili della *ratio* della norma e della sua eccezionalità, portano ad escludere la fondatezza della tesi dell'appellante secondo cui, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, il divieto di cumulo di cui alla norma di riferimento non potrebbe legittimare la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare ma - al più - la sola detrazione, dalla pensione, della somma percepita in ragione del rapporto di lavoro.

12. V'è peraltro da osservare che la restituzione delle somme con riguardo all'intera annualità (ancorché l'attività lavorativa svolta in via subordinata abbia occupato solo una parte, anche minima, della stessa) - tesi alla quale si aderisce - non costituisce, come invece prospettato da parte appellante, una sanzione alla condotta del pensionato.

13. Si tratta, invero, della mera conseguenza della prevista incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente, come chiarito dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la pronuncia n. 30994/2024 che, pur non costituendo “diritto vivente” (come chiarito dalla Corte Costituzionale¹), offre una lettura condivisibile della norma in quanto maggiormente

¹ La Consulta, in sede di Ordinanza n. 162/2025 - nel pronunciarsi in termini di inammissibilità sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna con Ordinanza n. 30 del 27/1/2025, dell'art. 14, comma 3, del D.L. e 28 gennaio 2019, n. 4, con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (segnatamente il Tribunale remittente censurava la citata disposizione nella parte in cui: “[...] - nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - essa, per come interpretata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2024, n. 30994, fa conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell'erogazione della pensione per un'intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui) - richiamato il concetto di “diritto vivente” quale “stabile approdo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità” (da ravvisarsi “non solo in presenza di un'interpretazione fornita dalle sezioni unite della Corte di cassazione e poi stabilizzatasi nella giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 73 del 2024) ma, più in generale, a fronte di una interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità reiterata e conseguentemente stabile (sentenza n. 38 del 2024)”) ha chiarito come, nel caso di specie, non possa farsi ricorso a tale concetto giacché la sentenza della Cass. n.30994 cit.: “[...] è rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità, anche perché adottata assai di recente. Essa, peraltro, risulta non avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d'appello Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311), ma se ne rinvencono altre che l'hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d'appello Brescia, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), in alcuni casi in linea con l'interpretazione proposta dall'attuale rimettente.



aderente allo spirito della disciplina, come si evince dai seguenti passaggi motivazionali - richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.-:

“(...) In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”

[...] “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto. 10. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all'INPS sulla sussistenza di eventuali redditi

Appare, pertanto, evidente che non ricorrono, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che questa Corte ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell'ordinamento (fra le altre, sentenze n. 101 del 2023 e n. 122 del 2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire questa Corte e da indurre questa Corte a pronunciarsi su di esso”.



da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.

12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.

15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).

16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.

17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”

14. Si pone in rilievo che la presente decisione si pone fermamente in linea di continuità con quanto già affermato da questa Corte con sentenza n. 55/2024, le cui



motivazioni si richiamano di seguito - anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. – in quanto particolarmente esplicative:

“La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esigualmente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell'intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l'accesso alla pensione.

La Corte ha preso atto, infatti, dell'impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perché la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (c.d. “quota 100”) e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro.

[...]

Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato, per quanto minimo, si determina ipso facto la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”).

Solo questa interpretazione, del resto, permette un'efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la ratio della norma e la sua stessa effettività)”.²

14. Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene al rigetto integrale dell'appello, ritenendosi che il giudice di prime cure abbia espresso motivatamente il proprio convincimento, così attenendosi all'orientamento condiviso da questa Corte.

² Cfr., quale precedente conforme della presente Corte, la recente sentenza n. 311/2025, pubblicata il 12/5/2025.



15. Cionondimeno, quanto alle spese del grado, si ritiene di disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come novellato da ultimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/20218, valorizzandosi - oltre al contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di merito, anche di II grado, con riguardo al tema giuridico di riferimento (come peraltro già posto in rilievo dal giudice di prime cure con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite) - anche l'aspetto della gravosità, in termini di ricaduta economica, della presente decisione fondata su una scelta ermeneutica "*che sconta sia le esigenze di tenuta della finanza pubblica, sia della presunzione di conoscenza della legge*".³

16. Quanto all'applicabilità del disposto di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ivi stabiliti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 828/2024 del Tribunale di Parma pubblicata il giorno 22/10/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,

1. rigetta l'appello;
2. compensa integralmente le spese del grado.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, *ex art. 13, comma 1 - quater*, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.

Bologna, 29/01/2026

Il Consigliere estensore

Dott. Alessandra Martinelli

Il Presidente

dott. Marcella Angelini

³ Cfr. Corte d'Appello di Bologna, sentenza n.55/2024.

